



COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di Terni

Numero 100 del 12-11-2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Copia

OGGETTO: REVOCA ORDINANZE CONTUMACIALI EMESSE SINO AL 9.11.2020.
DISPOSIZIONI.

Premesso che il sottoscritto Sindaco del Comune di Acquasparta ha dovuto emanare sino al giorno 9.11.2020 numerose ordinanze di isolamento contumaciali, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica concernente misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 con attivazione dell'isolamento contumaciale, a seguito di segnalazione e richiesta della Asl;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", con cui viene ordinato, all' art.1, comma 1, che "È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 8 agosto 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19;

Vista l'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1, e successive disposizioni;

Vista da ultimo la Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria n. 70 del 9.11.2020, con la quale si dispone fra l'altro, all'art. 1 :

"1. A decorrere dal 10 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 il Servizio di Igiene Pubblica, in quanto autorità sanitaria territorialmente competente, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, dandone comunicazione all'interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché, con le stesse modalità, al medico di medicina generale e al Sindaco del comune di residenza. Restano ferme le ulteriori modalità di comunicazione alle altre Amministrazioni pubbliche interessate. 2. Compete altresì allo stesso Servizio e con le stesse modalità di cui al comma 1 l'emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale."

Considerato tuttavia che rimane in capo al Sindaco la competenza ad emettere i provvedimenti di revoca di isolamento contumaciale finora emessi e non ancora revocati;

Considerato che c'è il forte rischio di aumentare la confusione in merito a competenze e comunicazioni tra Enti;

Ritenuto pertanto di condividere la indicazione dell'Anci Regionale Umbria del giorno 11 novembre 2020;

Preso atto delle misure contenute nei provvedimenti sopra richiamati, per quanto di competenza;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere con tingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Ritenuto pertanto di disporre con la presente ordinanza che tutte le ordinanze sindacali di attivazione dell'isolamento contumaciale, finora emesse e non ancora revocate, cesseranno di avere efficacia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del soggetto interessato, della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 9 novembre 2020, e che i soggetti interessati dovranno conservare la comunicazione stessa di avvenuta guarigione, o comunque di cessazione della esigenza dell'isolamento, da parte del Servizio di Igiene Pubblica, e produrla alle Autorità di Vigilanza in caso di controlli.

Tutto ciò premesso

ORDINA

- 1) Tutte le ordinanze sindacali di attivazione dell'isolamento contumaciale, finora emesse e non ancora revocate, cesseranno di avere efficacia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del soggetto interessato, della comunicazione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, della Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 9 novembre 2020, da parte del Servizio di Igiene Pubblica.
- 2) I soggetti interessati dovranno conservare la comunicazione stessa di avvenuta guarigione, o comunque di cessazione della esigenza dell'isolamento, da parte del Servizio di Igiene Pubblica, e produrla alle Autorità di Vigilanza in caso di controlli.
- 3) La presente Ordinanza dovrà avere la massima diffusione, e dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio Informativo dell'Ente, nonché sulla home page del sito

informatico dell'Ente.

DISPONE

- Copia della presente ordinanza sia comunicata ai soggetti interessati

E trasmessa a:

A.U.S.L. Umbria n. 2

Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Terni

Questura di Terni

Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;

Comando Compagnia Carabinieri di Terni

Comando Stazione Carabinieri di Acquasparta

Acquasparta, 12-11-2020

IL SINDACO
F.TO GIOVANNI MONTANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005